

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Ufficio Affari Generali e Servizio Elettorale

Decreto n. 1008 del 29 maggio 2008 (Prot. n. 15349)

Anno 2008 Titolo III Classe 1

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", articolo 17 comma 95;
- VISTO il D.R. n. 60 del 1° febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato, ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con D.R. n. 1 del 18 settembre 2001, nella parte relativa alle "Disposizioni generali";
- VISTO il D.M. 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" e il D.M. 8 giugno 1999, n. 235 "Modificazioni ed integrazioni al D.M. 21 luglio 1997, n. 245";
- VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTO il D.M. 23 dicembre 1999 "Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari" e successive modificazioni;
- VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999", e successive modificazioni;
- VISTO il D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie";
- VISTO il D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie";
- VISTO il D.M. 12 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza";
- VISTI il D.P.R. n. 25 del 27 gennaio 1998 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività cul-

- turali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti” articolo 1 ter, convertito con modificazioni in L. 31 marzo 2005 n. 43 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7”;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell' Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- VISTI i DD.MM. 25 novembre 2005 “Definizione della classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza” e 5 aprile 2007 “Modifica del D.M. 25 novembre 2005 recante: Definizione della classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza”;
- VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” e alla “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
- CONSIDERATO che le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie non sono state ancora definite a norma del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
- VISTO il D.M. 3 luglio 2007 n. 362 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009”;
- VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio”;
- VISTO il D.M. 31 ottobre 2007 n. 544 “Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti”;
- VISTE le delibere degli Organi collegiali dell’Università degli Studi di Sassari, adottate in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, relative alla formulazione delle “Disposizioni generali” del Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTA la nota rettorale n. 3277 del 31 gennaio 2008, con la quale è stato trasmesso al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica il testo delle “Disposizioni generali” del Regolamento Didattico di Ateneo a norma del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
- VISTA la nota ministeriale n. 1395/2008 del 10 marzo 2008, con la quale viene trasmesso il parere espresso con osservazioni dal Consiglio Universitario Nazionale in data 21 febbraio 2008;
- VISTA la delibera del Senato accademico in data 3 aprile 2008, con la quale l’Università degli studi di Sassari si adegua a dette osservazioni;
- VISTA la nota rettorale n. 9687 del 7 aprile 2008;
- VISTA la nota ministeriale n. 3892/2008 del 15 maggio 2008, con quale

si trasmette il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 6 maggio 2008 ed il Decreto Direttoriale del 15 maggio 2008 che autorizza l'Università degli studi di Sassari ad emanare il Regolamento Didattico di Ateneo a norma del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

D E C R E T A:

Articolo 1

Ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 è emanato il “Regolamento Didattico di Ateneo” allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, comprendente:

parte prima: le “Disposizioni generali”;
parte seconda: gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, suddivisi per Facoltà.

Articolo 2

Il “Regolamento Didattico di Ateneo” di cui all’articolo 1 entra in vigore a decorrere dall’anno accademico 2008-2009.

Articolo 3

Le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1 del 18 settembre 2001 a norma del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, continuano a rimanere in vigore per i corsi di laurea, i corsi di laurea delle professioni sanitarie, i corsi di laurea specialistica, i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di laurea specialistica a ciclo unico che alla data di emanazione del presente Regolamento Didattico di Ateneo non sono stati adeguati, a norma del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, alle classi definite con i DD.MM. 16 marzo 2007, e fino al loro adeguamento.

Il presente decreto sarà reso pubblico sul sito web dell’Università degli studi di Sassari ed inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica.

IL RETTORE

(Alessandro Maida)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO
(a norma del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Parte prima

NORME GENERALI

INDICE DI CONSULTAZIONE

TITOLO I - DEFINIZIONI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - *Definizioni*

Art. 2 - *Oggetto*

TITOLO II - TITOLI, STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 3 - *Titoli e corsi di studio*

Art. 4 - *Strutture didattiche*

Art. 5 - *Ordinamenti didattici e regolamenti didattici*

Art. 6 - *Le Facoltà*

Art. 7 - *Consigli dei corsi di studio*

Art. 8 - *Commissioni didattiche paritetiche*

Art. 9 - *Istituzione dei corsi di studio*

Art. 10 - *Attivazione e disattivazione dei corsi di studio*

Art. 11 - *Crediti formativi universitari*

TITOLO III - TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 12 - *Corsi di laurea*

Art. 13 - *Corsi di laurea magistrale*

Art. 14 - *Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale*

Art. 15 - *Corsi di specializzazione*

Art. 16 - *Dottorati di ricerca*

Art. 17 - *Master universitari*

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 18 - *Anno accademico e calendario didattico*

Art. 19 - *Manifesto annuale degli studi e guide didattiche*

Art. 20 - *Curricula e piani di studio*

Art. 21 - *Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici*

Art. 22 - *Doveri didattici dei docenti*

Art. 23 - *Attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, legate all'incentivazione dei docenti*

Art. 24 - *Esami e verifiche del profitto*

Art. 25 - *Prove finali e conseguimento dei titoli di studio*

TITOLO V - STUDENTI

Art. 26 - *Trasferimenti, passaggi di corso e riconoscimento dei crediti*

Art. 27 - *Ammissione a singoli insegnamenti*

Art. 28 - *Studenti impegnati a tempo parziale*

Art. 29 - *Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero*

Art. 30 - *Studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi*

Art. 31 - *Certificazioni*

Art. 32 - *Giurisdizione sugli studenti*

TITOLO VI - QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 33 - *Valutazione della qualità delle attività*

Art. 34 - *Orientamento e tutorato*

TITOLO VII - PUBBLICITÀ E RESPONSABILITÀ

Art. 35 - *Pubblicità dei procedimenti e responsabilità*

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - *Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo*

Art. 37 - *Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo*

Art. 38 - *Norme transitorie*

TITOLO I - DEFINIZIONI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
 - b) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale, e di specializzazione, come individuati dall'art. 3;
 - c) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario, come individuati dall'art. 3;
 - d) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - e) per classi di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
 - f) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - g) per ordinamenti didattici dei corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei corsi di studio;
 - h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
 - i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - j) per credito formativo universitario, la misura dell'impegno complessivo, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come specificato dall'art. 11;
 - k) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato, come precisati dai decreti ministeriali;
 - l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - m) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
 - n) per regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti universitari, il regolamento approvato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della legge 370 del 19 otto-

bre 1999;

- o) per Consiglio di corso di studio, il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi;
- p) per Università o Ateneo, l'Università degli Studi di Sassari;
- q) per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995 e successive modifiche.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università degli Studi di Sassari.

TITOLO II - TITOLI, STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 3

Titoli e corsi di studio

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, l'Università conferisce i seguenti titoli legali: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di 1° e 2° livello.
2. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi, ossia dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master attivati dall'Ateneo in osservanza dei decreti ministeriali e nell'ambito delle classi di appartenenza in essi individuate.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe sono sotto tutti gli aspetti giuridici equivalenti. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle leggi e dei decreti ministeriali in vigore e in particolare del Regolamento Generale sull'Autonomia e successive modifiche, e sono disciplinati dai relativi regolamenti didattici, autonomamente approvati dall'Ateneo in conformità con tali disposizioni.
5. Il Senato Accademico, sulla base di una relazione del Nucleo di valutazione, verifica, almeno ogni tre anni, gli obiettivi qualificanti dei corsi di studio attivati dall'Ateneo ed

effettua l'eventuale revisione degli stessi. In questo senso compete al Senato Accademico di assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale e con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale del territorio di appartenenza.

6. I requisiti di ammissione ai diversi corsi di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi *curricula*, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati nei rispettivi ordinamenti didattici.

7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore ed è disciplinato dall'art. 25 del presente Regolamento.

8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri - o ad essi assimilabili - la durata dei corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente articolo, in relazione a normative comunitarie.

9. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi in vigore, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio.

Art. 4

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:

- a) Facoltà;
- b) corsi di studio, articolati in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, e scuole di specializzazione;
- c) scuole di dottorato di ricerca e master universitari di 1° e 2° livello;

2. Le attività delle Facoltà sono disciplinate dagli appositi regolamenti didattici.

3. La composizione e il funzionamento degli organi delle strutture didattiche sono disciplinati dallo Statuto.

4. Ai sensi delle leggi vigenti, e in base ad appositi accordi, possono essere attivate strutture didattiche, di cui ai punti b) e c) del comma 1, interfacoltà e interateneo a qualunque livello.

Art. 5

Ordinamenti didattici e regolamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati conte-

stualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate nell'art. 9, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal decreto di emanazione.

Le stesse procedure sono valide per le modifiche agli ordinamenti.

2. Gli ordinamenti dei corsi di studio istituiti presso l'Università di Sassari sono riportati nelle tabelle allegate.

3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati attraverso:
 - la descrizione del corso di studio, del relativo percorso formativo e degli effettivi obiettivi specifici;
 - l'indicazione dei risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
 - l'indicazione del significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e l'individuazione degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferiti, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004;
- g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei D.M. 16 marzo 2007;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto, per la laurea, o la tesi, per la laurea magistrale.

4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso di studio si articoli in più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. All'articolazione in *curricula* deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

5. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati dai Consigli delle Facoltà cui fanno riferimento i singoli corsi di studio ed emanati con decreto del Rettore previa approvazione

del Senato Accademico. Lo stesso *iter* è adottato per le loro modifiche.

6. Il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

7. Nel rispetto dell'art. 12 del D.M. 270/2004 e delle linee-guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con D.M. 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) l'elenco delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i *curricula* previsti dal corso, specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari e i crediti per ambito disciplinare, nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formative;
- g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- j) le caratteristiche della prova finale;
- k) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- l) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- m) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano ritenuti obsoleti i contenuti culturali e professionali;

8. Per i corsi di studio interfacoltà o interateneo, il relativo regolamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

Art. 6 **Le Facoltà**

1. L'Università degli Studi di Sassari è costituita dalle seguenti Facoltà:

- Facoltà di Agraria
- Facoltà di Architettura
- Facoltà di Economia

Facoltà di Farmacia
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Facoltà di Medicina Veterinaria
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Facoltà di Scienze Politiche

2. Composizione e compiti dei Consigli di Facoltà sono indicati dallo Statuto di Ateneo.
3. I Consigli di Facoltà assicurano, comunque, il coordinamento e la coerenza degli obiettivi formativi, delle attività didattiche, di tutorato e di orientamento.
4. I Consigli di Facoltà deliberano, in particolare, su:
 - a) il calendario didattico;
 - b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei docenti;
 - c) la compilazione del manifesto degli studi di Facoltà;
 - d) l'istituzione delle commissioni didattiche paritetiche;
 - e) la proposta di istituzione e di attivazione dei corsi di studio, che verranno deliberate dal Senato Accademico;
 - f) l'attivazione di moduli didattici di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o contratti, e sulla loro disattivazione;
 - g) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica;
 - h) gli affidamenti e supplenze di insegnamenti e l'assegnazione di contratti.
5. Le funzioni del Preside sono indicate nello Statuto.
6. Il Preside, o un suo delegato, verifica il regolare svolgimento dell'impegno didattico e tutoriale da parte dei docenti della Facoltà e la corretta compilazione dei registri didattici personali, secondo la disciplina stabilita dai Regolamenti didattici.
7. Il Preside autorizza le assenze motivate dei docenti e provvede alla loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell'attività didattica.
8. L'istituzione di nuove Facoltà è regolata dallo Statuto.

Art. 7

Consigli dei corsi di studio

1. I Consigli dei corsi di studio hanno competenze relative ad un corso di studio ovvero, sulla base di specifiche delibere dei Consigli di Facoltà, ad una pluralità di corsi, anche di livello differente.
2. I Consigli dei corsi di studio svolgono i seguenti compiti:
 - a) sottopongono ai Consigli di Facoltà gli ordinamenti didattici dei corsi di studio,

comprensivi della precisazione dei *curricula* e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per le classi;

- b) formulano gli obiettivi formativi specifici del corso o dei corsi di studio, indicano i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicurano la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari *curricula* proposti dall'ordinamento;
- c) determinano e sottopongono al Consiglio di Facoltà i requisiti di ammissione ai corsi di studio, quantificano i debiti formativi nei corsi di laurea e progettano eventualmente l'istituzione, da parte della Facoltà, di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero;
- d) assicurano lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento;
- e) provvedono al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
- f) predispongono, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento;
- g) studiano un'equilibrata gestione dell'offerta didattico-formativa, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
- h) esaminano ed approvano i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli ordinamenti didattici;
- i) esaminano ed approvano le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
- j) valutano le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, relativamente ai trasferimenti e abbreviazioni di corso;
- k) curano la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllano l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall'ordinamento;
- l) possono determinare le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'ordinamento e possono stabilire l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, proponendone l'annullamento o la riduzione;
- m) indicano almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica del successivo anno accademico e per la valutazione della medesima in relazione all'anno accademico precedente, allo scopo di progettare eventuali interventi finalizzati al miglioramento della didattica;
- n) determinano le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.

3. I Consigli dei corsi di studio interfacoltà propongono gli affidamenti, le supplenze e i contratti sostitutivi e integrativi, che sono deliberati dai Consigli delle Facoltà competenti che concorrono al corso.

4. L'attribuzione degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti sostitutivi e integrativi dei corsi di studio interateneo è regolata da apposite convenzioni.

5. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata a prescindere dal parere.

6. In base ad apposite convenzioni tra università, proposte dai Consigli dei corsi di studio, ratificate dai Consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i corsi di studio possono prevedere accordi con corsi di studio attivati presso altri atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Art. 8

Commissioni didattiche paritetiche

1. In ogni Facoltà è istituita una commissione didattica paritetica, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. La commissione è presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta, secondo norme fissate dal regolamento di Facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti.

3. La commissione didattica paritetica di Facoltà svolge i seguenti compiti:

- a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, ivi compresa un'equa distribuzione delle tesi, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
- b) propone al Consiglio di Facoltà iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 9

Istituzione dei corsi di studio

1. L'Università progetta e adegua i corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto delle disposizioni vigenti. I corsi di laurea e

di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento.

I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza. Le modifiche agli ordinamenti sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta delle Facoltà.

5. In merito alle istituzioni deve essere acquisito il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, della Consulta e del Consiglio degli studenti.

6. Ove previsto dalle norme vigenti, le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione, con conseguente modifica del presente Regolamento, è disposta con decreto del Rettore. Il corso approvato (o la modifica del suo ordinamento), entra in vigore a partire dalla data stabilita dal decreto rettorale.

Art. 10

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Annualmente il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto della normativa vigente e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

2. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti di legge ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.

3. I corsi di studio sono soppressi con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio - o dei Consigli - di Facoltà e delibera del Senato Accademico.

4. Nel caso di soppressione - o non-attivazione - di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 11

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per l'espletamento delle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio è il credito formativo universitario.

2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali. Nell'impegno complessivo sono comprese ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e quelle riservate allo studio personale o ad altre attività formative.

3. La quantità media di impegno complessivo annuo di uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla classe corrispondente

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei corsi di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite ai successivi art. 24 e 25.

6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. I regolamenti possono, inoltre, prevedere il numero minimo di crediti (o i crediti legati ad attività formative specifiche) da acquisire in tempi predeterminati, eventualmente anche come condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo. Tali condizioni devono comunque essere diversificate per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari e studenti impegnati a tempo parziale. L'iscrizione a tempo parziale è regolamentata dal successivo art. 28.

TITOLO III – TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 12

Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
3. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 ed hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
4. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e comunitarie.
5. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi, anche se diversamente denominati, hanno identico valore legale.
6. I corsi istituiti nella stessa classe, di cui all'art. 11, comma 7, punto a), del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, fatta salva la suddivisione in gruppi di affinità definiti con motivata delibera del Senato Accademico. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.
7. I corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in *curricula*, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun *curriculum* di un corso di studio e tutti i *curricula* dell'altro.
8. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Gli studenti dei corsi interclasse indicano all'atto dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
9. Per conseguire la laurea, lo studente deve aver maturato 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di studio e nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 24, comma 9, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. La prova finale si può svolgere anche prima della conclusione dell'ultimo anno di corso. In deroga a quanto sopra, il numero di anni di iscrizione richiesto per il conseguimento della laurea può essere fissato da specifiche disposizioni di legge o direttive comunitarie.

Art. 13
Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni, fatto salvo quanto disposto per i corso di laurea magistrale a ciclo unico.
3. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
4. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi, anche se diversamente denominati, hanno identico valore legale.
5. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in *curricula*, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun *curriculum* di un corso di studio e tutti i *curricula* dell'altro.
6. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
Gli studenti dei corsi interclasse indicano, all'atto dell'immatricolazione, la classe nella quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
7. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti, come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto e nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 24, comma 9, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. La prova finale si può svolgere anche prima della conclusione dell'ultimo anno di corso. In deroga a quanto sopra, il numero di anni di iscrizione richiesto per il conseguimento della laurea magistrale può essere fissato da specifiche disposizioni di legge o direttive comunitarie.
8. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
9. La durata normale dei corsi a ciclo unico è di cinque o sei anni.
10. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver

maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 24, comma 9, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, fatte salve differenti specifiche disposizioni di legge o direttive comunitarie.

Art. 14
Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per l'ammissione ad un corso di laurea occorre il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 29, comma 5.

2. I regolamenti didattici richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine i regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

3. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

4. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore a quella minima prefissata dal Consiglio di Facoltà sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

5. Le strutture didattiche possono promuovere lo svolgimento sia di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia di attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 3 e 4. A tal fine l'Università, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico, può operare anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria.

6. Per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale occorre il possesso della laurea, o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 10.

7. Nei corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, i regolamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dalla Facoltà.

8. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari.

9. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Può non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

10. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

11. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, e ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell'architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

12. Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, il Senato Accademico, su proposta delle Facoltà, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge 264/1999.

La delibera di programmazione, motivata, con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, e corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione.

13. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni ministeriali per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede tempestivamente ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento della Facoltà o delle Facoltà interessate, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico.

14. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati possono richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dal decreto rettorale.

15. Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

16. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione, un dottorato di ricerca o a un master universitario.

17. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici al fine di iscriversi e frequentare corsi di studio presso università stra-

niere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

Art. 15

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive comunitarie e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per l'ammissione ad un corso di specializzazione occorre il possesso almeno della laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
L'accesso ai corsi di specializzazione è consentito anche ai possessori di laurea specialistica conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e di laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.
Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi di appartenenza dei singoli corsi.
4. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive comunitarie.
5. Le scuole interateneo di specializzazione sono disciplinate da appositi regolamenti didattici.

Art. 16

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di elevata qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dai regolamenti d'Ateneo in materia.
Le suddette norme disciplinano altresì l'organizzazione delle scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa vigente.
3. Le scuole di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituite anche in consorzio con altre università italiane e straniere mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione cul-

turale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

4. Per l'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca occorre il possesso della laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di laurea specialistica conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e di laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

5. Le condizioni per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e per la selezione dei candidati sono disciplinate, nel rispetto della normativa vigente, dai regolamenti di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.

6. Il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato, il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti rettorali.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. In tale caso, le modalità di ammissione al corso e di conseguimento del titolo di dottore di ricerca possono essere definite, in base ai suddetti accordi, anche in deroga al precedente comma 2.

8. La denominazione dei corsi di dottorato, il loro ordinamento didattico, comprensivo dell'eventuale articolazione in indirizzi, sono determinati dal Consiglio della scuola di dottorato e approvati dal Senato Accademico. La durata normale dei corsi non è inferiore a tre anni.

9. L'Ateneo può prevedere l'affidamento di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa ai dottorandi di ricerca. Tale attività non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Le delibere relative alla determinazione e alla collocazione di tale attività didattica all'interno degli ordinamenti didattici di vario livello sono adottate dalle Facoltà interessate, acquisito il parere del Consiglio della scuola. Tale collaborazione didattica dei dottorandi resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

10. Ai sensi dell'art. 29, parte delle attività formative del corso di dottorato di ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso università estere o istituti equiparati ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 17

Master universitari

1. L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione perma-

nente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali è rilasciato il master universitario.

2. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.

L'accesso ai Master universitari è consentito anche ai possessori di laurea specialistica conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e di laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

3. Per conseguire il titolo di master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master universitario è, di norma, di un anno.

4. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve essere finalizzata a rispondere a specifiche domande formative, di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale.

5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di master congiunti, ossia interuniversitari, di primo e di secondo livello.

6. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

TITOLO IV — ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 18

Anno accademico e calendario didattico

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre ed ha termine il 31 ottobre.

2. Le attività didattiche si articolano in semestri, salvo la diversa organizzazione del calendario didattico approvata dalle strutture didattiche competenti. L'inizio delle attività didattiche, di norma, è fissato al 1° ottobre, fermi restando gli obblighi di presenza dei docenti di cui all'art. 22.

3. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.

4. Il calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.

5. Le strutture didattiche competenti deliberano numero e articolazione delle sessioni di

esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari. Il calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art. 25, comma 10.

Art. 19

Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le Facoltà predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai Consigli di corso di studio ad esse afferenti, ivi compresi quelli interfacoltà.
2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica:
 - a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso;
 - b) le modalità di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato (legge 2 agosto 1999, n. 264);
 - c) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e l'indicazione, per ognuno di essi, del settore scientifico-disciplinare e del numero di crediti formativi universitari;
 - d) le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - e) le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
 - f) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività, inclusi gli esami di profitto;
 - g) i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali;
 - h) ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini sopra indicati.
3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Università pubblica il Manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il Manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
5. Ogni Facoltà predispone una guida didattica che riporta il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate, e la pubblicizza per via telematica e/o su supporto cartaceo.
6. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale varia-

zione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

Art. 20

Curricula e piani di studio

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più *curricula*, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extra-universitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

2. Il piano di studi individuale è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

3. Il piano di studi individuale è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente ai sensi dell'art. 10, comma 5, punto a), del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici dei corsi di studio assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti. Le attività autonomamente scelte dallo studente non possono reiterare i contenuti didattici di altre attività formative presenti nel piano di studi e devono essere riconosciute coerenti con il progetto formativo dal Consiglio del corso di studio.

Art. 21

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Annualmente i Consigli di Facoltà, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative.

2. In particolare, i Consigli di Facoltà stabiliscono gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

3. Oltre agli insegnamenti ufficiali possono essere previsti corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso.

4. I professori sono titolari della disciplina in cui sono inquadrati o dell'insegnamento (o degli insegnamenti) loro affidato(i) dalla Facoltà, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata di esso(i). Ai docenti possono essere annualmente affidati per supplenza ulteriori insegnamenti, secondo norme fissate dal Senato Accademico.

5. I corsi di insegnamento possono essere integrati e affidati alla collaborazione di più docenti, secondo le indicazioni e norme contemplate dai regolamenti didattici.

6. I Consigli di Facoltà possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, anche di diverso peso, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

7. Gli insegnamenti sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 12 della legge n. 341/1990. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame, al fine di evitare disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti.

8. Le strutture didattiche competenti possono prevedere che alcuni insegnamenti siano mutuati da un altro corso di studi della stessa o di altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il docente interessato.

9. Gli ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica pratica ad esse connesse.

Art. 22

Doveri didattici dei docenti

1. I regolamenti didattici di Facoltà prevedono l'attribuzione dei compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

2. I docenti titolari di insegnamento sono tenuti ad assicurare personalmente lo svolgimento delle lezioni, anche riferite a diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata, nel rispetto delle normative inerenti allo stato giuridico dei docenti.

Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzate dal Preside, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, provvede alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

3. I regolamenti didattici di Facoltà, sulla base di linee-guida emanate dal Senato Accademico, prevedono le obbligatorietà di presenza settimanale minima dei docenti in tutto il corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla suddivisione del calendario didattico.

Ogni docente deve, comunque, assicurare una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale, fissata dai regolamenti di Facoltà nel rispetto della normativa vigente, nel corso dell'intero anno accademico.

4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività didattica dei docenti sono comprese sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti, sia le ore dedicate al tutorato. Tali attività devono essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle segreterie delle strutture didattiche.

5. Al fine del coordinamento delle attività didattiche, ogni anno i docenti presentano, secondo le modalità e le procedure stabilite dai regolamenti di Facoltà, i programmi degli insegnamenti di cui sono titolari all'approvazione delle strutture didattiche competenti.

6. Ciascun docente provvede giornalmente alla compilazione del registro delle lezioni, annotandovi singolarmente le ore svolte, con i titoli delle lezioni e delle esercitazioni. Il registro deve essere tenuto a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside e consegnato allo stesso entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Su indicazione del Senato Accademico, può essere prevista la compilazione del registro anche in forma telematica.

Il Preside, verificata la corrispondenza tra il numero di ore di attività didattica dichiarate e quello previsto, appone il visto al registro e ne cura l'invio agli uffici competenti. Il Preside comunica le inadempienze al Rettore, che delibera eventuali interventi e/o sanzioni.

7. Ogni titolare di insegnamento può invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere, al suo posto e in sua presenza, lezioni su argomenti specifici del suo corso di insegnamento.

8. Il Consiglio di Facoltà assegna i compiti didattici integrativi e le modalità di esercizio delle funzioni didattiche dei ricercatori, fra i quali rientrano lo svolgimento di seminari e di esercitazioni, la partecipazione alle commissioni degli esami di profitto e di laurea, la guida nell'elaborazione delle tesi di laurea, e le attività di tutorato e orientamento. Compiti e modalità sono determinati dai competenti organi collegiali.

Ai ricercatori può essere attribuita la responsabilità di corsi di insegnamento ufficiali.

9. E' fatto obbligo ai docenti che intendono svolgere attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, comunque al di fuori dei compiti loro assegnati dalle Facoltà cui afferiscono, di chiedere preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Facoltà.

La concessione del nulla-osta per lo svolgimento, a qualunque titolo, di attività didattica, in maniera non occasionale, presso altri atenei o presso strutture didattiche diverse dall'Università degli Studi di Sassari, è disciplinata da regolamenti emanati dal Senato Accademico.

10. Il titolare dell'insegnamento indica nel registro le eventuali collaborazioni di ricercatori e tecnici.

11. Il professore a contratto è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici stabiliti dal Consiglio di corso di studio. Le responsabilità didattiche connesse all'attribuzione del contratto per svolgere un corso comprendono le lezioni frontali e le eventuali esercitazioni o altre tipologie di attività formative determinate dal manifesto degli studi, cui si aggiungono gli impegni legati alle prove di profitto, alle prove finali e al ricevimento studenti.

Art. 23

Attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, legate all'incentivazione dei docenti

1. L'Ateneo può prevedere il finanziamento di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutorato.

2. Rientrano tra le attività integrative a completamento dell'offerta formativa di base:

- a) le attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
- b) le attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c) le attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica mirato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;
- d) le attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;

- e) le attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, etc.);
- f) i corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente;
- g) i corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola superiore, organizzati sulla base di convenzioni con le istituzioni scolastiche e/o con la direzione scolastica regionale.

Art. 24

Esami e verifiche del profitto

1. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi.
2. Gli esami di profitto devono accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia d'esame. Essi consistono in una prova orale, oppure scritta, ovvero in una prova scritta ed orale. A giudizio del titolare dell'insegnamento può essere aggiunta una prova pratica.
3. Nei corsi di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. Nei corsi di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, e più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.
4. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possano essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità.

Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d), ed e) dell'art. 10, comma 5, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
5. La valutazione finale di profitto può essere preceduta da prove *in itinere*. L'eventuale esito negativo non preclude l'ammissione all'esame finale.
6. Le prove orali sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale e dell'esito della prova scritta, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali. Riguardo alle prove scritte, i candidati hanno diritto di prendere visione dei propri elaborati.
7. Il presidente della commissione può richiedere agli studenti una prenotazione d'esame, ma anche i candidati non prenotatisi hanno diritto di sostenere l'esame, fatti salvi gli esami cui ineriscono prove scritte e prove pratiche.

8. Il superamento dell'esame comporta l'acquisizione dei crediti corrispondenti. La valutazione è espressa in trentesimi. L'esame si considera superato con una votazione minima di 18/30. La lode può essere accordata solo all'unanimità.

9. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

10. Le commissioni giudicatrici degli esami di profitto sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di presidente della commissione; il secondo è sempre un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine. In qualità di membri aggiuntivi possono far parte delle commissioni giudicatrici cultori della materia. I cultori della materia devono essere in possesso di laurea magistrale (o specialistica) o di laurea conseguita ai sensi della normativa previgente all'applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509. I cultori della materia sono nominati dal Preside su richiesta del titolare del corso e sulla base di criteri predefiniti dai regolamenti di Facoltà.

11. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, la prova di esame è integrata e i docenti titolari dei moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto, che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli. L'atto di nomina designa il presidente della commissione giudicatrice.

12. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro docente membro della commissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive segreterie studenti entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.

13. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi devono essere autorizzate dal Preside, il quale deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

14. Il calendario deve prevedere non meno di cinque appelli distribuiti in tre distinte sessioni. L'intervallo fra i due appelli della stessa sessione non può essere inferiore ai quindici giorni. L'ultimo esame di profitto deve essere sostenuto almeno sette giorni prima della data dell'esame di laurea.

15. In ciascuna sessione lo studente può sostenere esami senza alcuna limitazione, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dai regolamenti didattici.

16. Il calendario degli appelli degli esami di profitto è reso pubblico almeno due mesi prima dell'inizio della sessione, fatta salva la possibilità di fissare appelli straordinari, al di fuori delle sessioni di cui al comma 14, con preavviso di almeno sette giorni.

17. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi

di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 25

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento di una prova finale. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità della prova.

Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi redatta dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

2. Nella valutazione conclusiva sono presi in considerazione l'intera carriera dello studente, i tempi e le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, le valutazioni delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché ogni altro elemento rilevante.

3. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi universitari previsto dal relativo regolamento didattico.

4. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

5. Le commissioni giudicatrici dell'esame di laurea sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte da non meno di cinque docenti; la maggioranza è costituita da professori di ruolo. Le commissioni sono presiedute dal Preside o da un professore di prima fascia da questi designato.

6. Le commissioni giudicatrici dell'esame di laurea magistrale sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte da non meno di cinque docenti; la maggioranza è costituita da professori di ruolo. La commissione è presieduta dal Preside o da un professore di prima fascia da questi designato.

7. In veste di correlatori possono essere invitati a partecipare in soprannumero alla seduta di laurea docenti di altre Facoltà o di altre sedi universitarie, anche straniere, nonché studiosi o esperti di provenienza extra-universitaria di alta qualificazione scientifica o professionale.

8. Nei corsi di studio interfacoltà la commissione giudicatrice della prova finale deve essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate. Essa è nominata dai Presidi delle rispettive Facoltà ed è composta da non meno di cinque docenti; la maggioranza è costituita da professori di ruolo. La commissione è presieduta da uno dei Presidi o da un professore di prima fascia da questi designato.

9. Le commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110.

10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico.

11. In nessun caso la data di svolgimento di una prova finale può essere anticipata.

TITOLO V — STUDENTI

Art. 26

Trasferimenti, passaggi di corso e riconoscimento dei crediti

1. I Consigli di Facoltà o, per delega, i Consigli dei corsi di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale o l'eventuale ricorso a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. Se il trasferimento o passaggio è effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del D.M. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. I Consigli di Facoltà o, per delega, i Consigli dei corsi di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera svolta da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

4. La delibera relativa a passaggi ad altro corso, abbreviazione degli studi e trasferimenti da altro ateneo indica l'anno al quale lo studente è ammesso e l'eventuale debito formativo.

5. I crediti eventualmente acquisiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

6. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo anche quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

7. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università ita-

liane o estere può avvenire sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

8. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

9. Possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei rispettivi regolamenti, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato nell'ordinamento didattico di ogni corso di studio e non può comunque essere superiore a 60 per i corsi di laurea e 40 per i corsi di laurea magistrale. Le attività già riconosciute nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

10. Lo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi, qualora intenda immatricolarsi nello stesso o in altro corso di laurea o laurea magistrale, potrà chiedere il riconoscimento come crediti delle attività formative svolte nel corso della carriera universitaria interrotta per decadenza o rinuncia agli studi.

Il Consiglio di Facoltà, qualora accolga l'istanza, delibera a quale anno ammettere lo studente e quanti e quali crediti convalidare, tenuto conto anche dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi degli esami sostenuti nella carriera pregressa.

Art. 27

Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' consentito agli studenti stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso corsi di laurea e laurea magistrale, e di sostenere i relativi esami di profitto, con l'attribuzione del voto. Allo studente è rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi acquisiti.

La norma è valida anche per gli insegnamenti della Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

2. La norma precedente si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione delle rispettive posizioni da parte delle autorità consolari competenti.

3. Possono essere ammesse a seguire, per un anno accademico, singoli insegnamenti attivati in corsi di laurea o di laurea magistrale, nel limite massimo di tre anni, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che abbiano i titoli per chiedere l'iscrizione.

Gli ammessi possono sostenere i relativi esami di profitto, con l'attribuzione del relativo voto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti. La norma è valida anche per gli insegnamenti della Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

4. Usufruiscono della precedente norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti, e superare gli esami di profitto, non inseriti nei piani di studi seguiti per il conseguimento del titolo ma che, in base a disposizioni vigenti, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In questo caso non sono valide le limitazioni previste al comma 3.

5. Fatta eccezione per i casi regolati da accordi di mobilità internazionale, l'ammissione alla frequenza ai corsi singoli deve essere autorizzata dal Consiglio di corso di studio.

6. La misura del contributo da versare per l'ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato Accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale". consentendo loro di conseguire il titolo di studio in un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e usufruire di una riduzione dell'importo delle tasse.

2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, previste dal regolamento in materia, non possano frequentare con continuità le attività formative del corso di studio e prevedano di non poter conseguire il relativo titolo nei tempi legali.

3. I Consigli di corso di studio possono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le relative attività e i crediti formativi da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto.

I Consigli di corso di studio possono prevedere, inoltre, specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno, anche attraverso il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

4. Le disposizioni da applicare alla categoria di studenti a tempo parziale sono disciplinate da un apposito regolamento d'Ateneo e dai regolamenti delle singole Facoltà.

Art. 29

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca promossi nell'ambito dell'U-

nione Europea oppure mediante accordi convenzionali.

2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1.

4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.

5. Il riconoscimento della validità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a corsi di studio attivati presso l'Ateneo è approvato dai Consigli delle Facoltà interessate.

Art. 30

Studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. La frequenza è obbligatoria se prescritta dai regolamenti dei corsi di studio. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste dai regolamenti deve essere attestato in apposito libretto. Per casi particolari e documentati, il Consiglio di Facoltà può concedere l'esenzione dalla frequenza.

2. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata normale del corso.

Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza.

3. Lo studente decade dallo *status* di studente qualora, in qualità di fuori corso, non abbia sostenuto - con esito positivo - alcun esame previsto dall'ordinamento:

- a) per tre anni accademici consecutivi, se iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) per due anni accademici consecutivi, se iscritto ad un corso di laurea magistrale.

La decadenza non si applica a coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente della prova finale. I crediti formativi universitari acquisiti sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

Agli studenti iscritti a corsi di studio al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dall'anno accademico 2009/2010.

4. Si considera studente ripetente:

- a) lo studente che entro la durata normale del corso non abbia ottenuto il riconosci-

- mento della frequenza, se prevista, per le attività formative del corso di studio o non abbia acquisito un numero minimo di crediti formativi universitari (o i crediti legati ad attività formative specifiche) stabiliti dal regolamento del corso di studio;
- b) lo studente che intenda modificare il proprio piano di studi e debba perciò acquisire nuove attestazioni di frequenza; in questo caso, il Consiglio di Facoltà definisce a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente.

5. Per poter superare gli esami ancora mancanti, lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dall'ordinamento didattico per l'anno di corso al quale è considerato iscritto.

6. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio.

Art. 31

Certificazioni

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei: a) la denominazione del *curriculum* specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo; b) le principali indicazioni relative a tale *curriculum*.

2. L'Università rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corsi di studio, previo riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Art. 32

Giurisdizione sugli studenti

1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti si esercita per fatti gravemente lesivi dell'istituzione universitaria.

2. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo verbale;
- b) l'ammonizione;
- c) la sospensione da una sessione di esami per uno o più insegnamenti.
- d) l'esclusione temporanea dalle università per non più di tre anni accademici.

3. Il richiamo verbale è adottato dal Preside della Facoltà.

4. L'ammonizione viene inflitta, per iscritto, dal Rettore, sentito lo studente.

5. La sospensione e l'esclusione sono inflitte dal Senato Accademico, sentito il Consiglio della Facoltà di appartenenza dello studente. Lo studente è informato del procedimento

disciplinare a suo carico almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta del Senato Accademico e può presentare la sua difesa per iscritto o richiedere di essere sentito personalmente.

6. I giudizi disciplinari sono resi esecutivi dal Rettore. L'infrazione della sanzione dell'esclusione temporanea viene comunicata a tutte le università della Repubblica.

7. Fatta eccezione per il richiamo verbale, le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e trascritte nell'eventuale foglio di congedo.

TITOLO VI – QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 33

Valutazione della qualità delle attività

1. L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

2. Le competenti strutture sono impegnate a distribuire e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi. Tale forma di valutazione deve essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio.

3. Ogni corso di studio deve inoltre avviare ulteriori attività di auto-valutazione.

4. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di studio e dei Consigli di Facoltà competenti e di relazioni trasmesse al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione.

5. L'Università si impegna ad adottare un sistema certificato di accertamento della qualità dei propri corsi di studio.

Art. 34

Orientamento e tutorato

1. Il Senato Accademico provvede con un apposito regolamento ad organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi vigenti, in particolare quelle relative alla scelta degli studi, al percorso formativo, e all'accesso al mondo del lavoro.

Le attività sono mirate a:

- a) rendere motivata e consapevole la scelta degli studi universitari;
- b) assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno;
- c) prevenire il fenomeno della dispersione ed il ritardo negli studi
- d) promuovere una proficua partecipazione degli studenti alla vita universitaria in tutte le sue forme.

2. Per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente, l'Università prevede l'istituzione di un servizio, eventualmente con il supporto di un apposito ufficio o centro di Ateneo e di una commissione di Ateneo. Tale servizio può operare in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e di altri enti esterni, pubblici e privati.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle strutture didattiche nell'ambito della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei docenti nella loro realizzazione rientra nella disciplina dei regolamenti per l'incentivazione.

4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facoltà, eventualmente con il supporto organizzativo del centro di Ateneo di cui al comma 2 e anche in attuazione di convenzioni con le istituzioni scolastiche, possono offrire:

- a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore, finalizzate soprattutto alla pre-iscrizione;
- b) corsi di formazione di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
- c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste delle scuole.

5. In materia di orientamento del corso degli studi, le Facoltà, mediante l'attività di tutorato dei docenti, pubblicizzano informazioni sui percorsi formativi dei corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

6. In materia di orientamento post-universitario, le Facoltà possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:

- a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- b) corsi di preparazione agli esami di Stato;
- c) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

TITOLO VII - PUBBLICITÀ E RESPONSABILITÀ

Art. 35

Pubblicità dei procedimenti e responsabilità

1. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica.

In ogni caso, nel rispetto delle norme relative alla riservatezza dei dati personali e all'accesso agli atti amministrativi, tutte le delibere assunte dagli organi dell'Ateneo in materia di didattica sono consultabili presso le competenti strutture.

2. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

TITOLO VIII — NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Sono allegati al presente Regolamento gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 37

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Su proposta delle strutture didattiche competenti, le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale.

Art. 38

Norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2. I regolamenti didattici di Facoltà assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione i Consigli dei corsi di studio riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei corsi di laurea o di laurea magistrale preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di corso e sono disciplinate dall'art. 26, comma 1.
4. Qualora per un corso di laurea o di laurea magistrale si intenda differire, comunque

non oltre l'anno accademico 2010/2011, l'attivazione secondo l'ordinamento riformulato ai sensi del D.M. 270/2004, rimane transitoriamente vigente l'ordinamento istituito ai sensi del D.M. 509/1999.

5. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico è data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche.